

**ACCORDO SINDACALE DECENTRATO RELATIVO ALLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DI CUI ALL'ART. 14 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO DEL CCPL 2016-2018 PER IL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA 2 FEBBRAIO 2022.**

Premesso che con deliberazione 5 giugno 2023 n. 151 la Giunta comunale ha:

- approvato l'ipotesi di accordo decentrato sottoscritta dalle Organizzazioni Sindacali aziendali a seguito della riunione di data 18 maggio 2023;
- autorizzato la Direttrice generale alla sottoscrizione dell'accordo medesimo;

**LE PARTI COMPOSTE DA**

per il Comune di Trento:

dott.ssa Livia Ferrario, Direttrice Generale

F.to Livia Ferrario  
(firma)

e per la parte sindacale da:

\_Luigi Diaspro \_\_\_\_\_ per la CGIL  
(nome e cognome)

F.to Luigi Diaspro  
(firma)

\_\_\_\_\_ per la CISL  
(nome e cognome)

\_\_\_\_\_  
(firma)

\_\_\_\_\_ per la UIL  
(nome e cognome)

\_\_\_\_\_  
(firma)

\_Fabrizio Paternoster \_\_\_\_\_ per la DIRPAT  
(nome e cognome)

Fto Fabrizio Paternoster  
(firma)

\_Paolo Chiarenza \_\_\_\_\_ per l'Unione dei Segretari  
(nome e cognome)

F.to Paolo Chiarenza  
(firma)

**PREMESSO CHE**

1. in data in data 2 febbraio 2022 è stato sottoscritto l'Accordo integrativo del CCPL 2016/2018 per il personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del Comparto autonomie locali;
2. l'art. 14 (Retribuzione di posizione e di risultato) del titolo IV DIRIGENTI DEI COMUNI del suddetto Accordo integrativo dd. 2.2.2022 che ha aggiunto un nuovo art. 89 bis dopo l'art. 89 "Retribuzione di posizione e di risultato" del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 come modificato dall'art. 22 Accordo biennio economico 2006/2007 - parte giuridica 2006/2009 di data 20.6.2007;

3. il suddetto nuovo art. 89 bis prevede ai commi 2, 3 e 4 una “clausola di salvaguardia economica” così differenziata:

“2. *Nel caso in cui, nel corso del periodo di incarico, al dirigente sia assegnato un nuovo incarico su struttura con retribuzione di posizione di importo inferiore a quello relativo al precedente incarico, per la durata residua dello stesso è riconosciuta una quota individuale di retribuzione di posizione che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in misura percentuale fino al 100% di quella connessa al precedente incarico. Nei due anni successivi alla scadenza del precedente incarico, permanendo l’incarico con retribuzione di posizione inferiore, la quota individuale originariamente attribuita è conservata nella misura di due terzi per un ulteriore anno e per un ultimo anno nella misura di un terzo.*

3. *Nel caso in cui dopo la scadenza dell’incarico di dirigente di durata superiore a tre anni ne sia attribuito uno nuovo su struttura con retribuzione di posizione di importo inferiore al 90% della retribuzione di posizione prevista per il precedente incarico è riconosciuta, nei tre anni successivi, l’attribuzione di una quota individuale della retribuzione di posizione pari alla differenza fra il 90% della precedente e la nuova retribuzione di posizione nella misura fino al 100% per il primo anno, ridotta a due terzi per un ulteriore anno e per un ultimo anno ridotta ad un terzo.*

4. *Nel caso in cui dopo la scadenza dell’incarico triennale di dirigente ne sia attribuito uno nuovo su struttura con retribuzione di posizione di importo inferiore al 90% della retribuzione di posizione prevista per il precedente incarico è riconosciuta, nei due anni successivi, l’attribuzione di una quota individuale della retribuzione di posizione pari alla differenza fra il 90% della precedente e la nuova retribuzione di posizione nella misura fino al 100% per il primo anno, ridotta a due terzi per un ulteriore anno.”;*

## **PRESO ATTO CHE**

- il comma 7 dell’art. 89 bis di cui in premessa prevede che:

*“L’onere per l’erogazione della quota individuale di retribuzione di posizione è posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 71. In sede di contrattazione decentrata ai sensi dell’art. 7 sono individuate le percentuali di cui ai commi 2, 3, 4 del presente articolo, nonché le risorse a copertura del conseguente onere, dando priorità alle eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione ed a quelle non utilizzate a fine anno destinate a retribuzione di posizione.”;*

## **LE PARTI CONCORDANO**

1. di fissare al 100% la percentuale di cui ai commi 2 dell’art. 89 bis di cui in premessa;
2. di fissare al 50% la percentuale di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 89 bis di cui in premessa;
3. di stabilire che la clausola di salvaguardia di cui all’art. 89 bis di cui in premessa non si applica, data la particolarità della posizione, alla figura del Direttore generale del Comune;
4. di stabilire che le risorse a copertura del conseguente onere dovranno essere stanziate dall’Amministrazione comunale sul bilancio 2023 e seguenti, sui capitoli a seconda dei centri di costo dei dirigenti interessati, a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato di cui all’art. 90 del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 e s.m. e/o i.